



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n.226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'articolo 24, paragrafo 1 lett.v);

VISTO il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004;

VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e il relativo decreto di attuazione;

VISTE le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminati dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea;

VISTI i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 17 giugno 2010, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione così come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002;

CONSIDERATO l'impatto sulle imprese e sui lavoratori della pesca delle disposizioni comunitarie in materia di pesca nel Mar Mediterraneo;

CONSIDERATO che il Fondo europeo per la pesca impone una maggiore dotazione finanziaria per le Aree in Obiettivo convergenza e che conseguentemente è necessario prevedere una modulazione differenziata degli aiuti erogati alle imprese tra aree Obiettivo convergenza e quelle fuori Obiettivo convergenza;

RAVVISATA la necessità di garantire un idoneo equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso la previsione di un periodo di fermo straordinario temporaneo diversamente articolato per aree;

SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, costituita in unità di crisi ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 2010;

DECRETA

Art. 1

Arresto temporaneo straordinario

1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, e sono finalizzate a garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

Art. 2

Arresto temporaneo straordinario obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 2 agosto al 31 agosto, ad esclusione delle unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Pescara e Ortona che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1 settembre al 30 settembre.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1 settembre al 30 settembre.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di trenta giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento della regione entro il 31 luglio, ferma restando la conclusione dell'interruzione temporanea entro il 30 settembre.
4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggette all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 4.
6. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo, ove saranno eseguite le operazioni.
7. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 3

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alle misure previste dall'articolo 2, recanti una sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità di cui al presente decreto può essere attivata presso il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art.4

Aiuto alle imprese

1. Per le imprese di pesca di cui all'articolo 1 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.
2. Gli aiuti relativi alle unità abilitate al sistema strascico sono erogati in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Gli aiuti relativi alle unità abilitate al sistema volante e non abilitate al sistema strascico sono erogati a valere sulle risorse recate, per il corrente esercizio finanziario, dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n.226/2001, tenendo conto dei limiti previsti nel regolamento (CE) n.875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca.
4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 relativi alle unità iscritte negli uffici marittimi situati nelle Regioni Obiettivo convergenza e nelle Regioni Obiettivo non di convergenza sono corrisposti rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1 e 2 allegate al presente decreto per una durata di trenta giorni .
5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei due giorni precedenti all'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore.

Art. 5

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.
3. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 6

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2010 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica.
4. Con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2010

F.to Il MINISTRO



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO

**TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO
OBIETTIVO CONVERGENZA**

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

**TABELLA 2 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO
OBIETTIVO NON DI CONVERGENZA**

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	2,6	10
10<25	2,15	15
25<50	1,6	27,5
50<100	1,25	45
100<250	1	70
250<500	0,75	132,5
500<1.500	0,55	232,5
1.500<2.500	0,45	382,5
2.500 e oltre	0,33	670